



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 ottobre 2020
(OR. en)

11809/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0299(BUD)**

FIN 743

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (2) Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio¹.
- (3) Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto del marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje.
- (4) Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle inondazioni del giugno 2020 nel voivodato della Precarpazia.
- (5) Entro il 24 giugno 2020, la Croazia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna hanno presentato domande di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020. Nelle loro domande, tutti e sette gli Stati membri hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del Fondo.
- (6) Le domande presentate dalla Croazia e dal Portogallo, relativamente alle catastrofi naturali, soddisfano le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario a valere sul Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (7) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia e alla Polonia.
- (8) Per garantire la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

- a) l'importo di 683 740 523 EUR è erogato alla Croazia;
- b) l'importo di 7 071 280 EUR è erogato alla Polonia.

Articolo 2

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:

- a) l'importo di 8 462 280 EUR è erogato alla Croazia;
- b) l'importo di 15 499 409 EUR è erogato alla Germania;
- c) l'importo di 4 535 700 EUR è erogato alla Grecia;
- d) l'importo di 26 587 069 EUR è erogato all'Ungheria;
- e) l'importo di 23 279 441 EUR è erogato all'Irlanda;
- f) l'importo di 37 528 511 EUR è erogato al Portogallo;
- g) l'importo di 16 844 420 EUR è erogato alla Spagna.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal ... [*data dell'adozione*]**.*.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

** *Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.*